

legato ad Ignazio Sciberras altro suo
pronipote dalla detta Maria nota
Zammit in usufrutto per tutta la
vita di esso legatario il diretto do-
minio ed annuo perpetuo canone
di lire cinque e scellini dieci in-
posto sul mezzanino alla Mu-
sta in Via Congresso Eucaristico
numero cento sessanta uno possede-
to in quanto all'utile dominio
del notaro Francesco Catania;

Articolo Settimo.

Lo stesso dottor Zammit testato-
re lascia in usufrutto il giardino
situato alla Mustà in Strada Par-
rocchiale al numero cinquanta-
sei in titolo di legato ai detti suoi
pronipoti Ignazio e Carmelo fratelli
Sciberras alla ragione di una metà
ciascuno colla reciproca sostitu-
zione in caso di morte di qual-

cheduno di essi senza prole.

Articolo Ottavo.

Vuole esso testatore che nessuno dei detti legatari ad eccezione del detto Giovanni Sciberras possa conseguire i frutti dei beni a lui lasciati in usufrutto prima di aver compiuto l'età di anni venti due, pertanto esso testatore vuole ed ordina che i frutti dei beni lasciati in legato compresi i lucri delle dette £ 50 depositate in favor del detto Carmelo Sciberras per lo scopo suddetto, sieno conseguite fino al compimento dell'età suddetta da parte dei legatari, dal detto Giovanni Sciberras per poter servirgli di supplemento e sussidio alla sua educazione ed istruzione nel detto collegio San Luigi.

Articolo Nonno.

Esso testatore Dottor Zammit vuole ed ordina che i beni lasciati in usufrutto ai detti suoi pro-nipoti sieno amministrati dallo esecutore testamentario infra nominando, il quale amministrerà pure tutti altri beni da pervenire ai detti germani Sciberas durante la loro minorennità; rimanendo escluso come il testatore espressamente esclude il loro padre Giuseppe Sciberas dal diritto di usufrutto e di amministrazione sui beni da pervenire ai detti suoi figli dalla eredità del testatore quantunque tale diritto di amministrazione e di usufrutto spetterebbe per legge ad esso loro padre.

Articolo Secundo.

Salvo le premesse e le infra-
scritte disposizioni esso testato-
re dottor Ignazio Zammit nomi-
na ed istituisce suoi eredi uni-
versali nel solo usufrutto di tut-
to il suo asse ereditario i sud-
detti suoi pronipoti Giovanni,
Carmelo ed Ignazio, germani Sci-
berras, alla ragione di una terza
parte ciascuno ed istituisce suoi
eredi proprietari i figli legittimi
e naturali da nascere dagli stessi
germani Sciberras che fossero in-
vita alla morte dei loro rispettivi
genitori, cioè nel terzo che sarà
goduto in usufrutto dal detto
Giovanni Sciberras e in tutti i
beni che saranno dallo stesso
goduti in usufrutto istituisce i
figli legittimi e naturali di esso
Giovanni Sciberras - nel terzo e

x La parola interli-
mata è cancellata
e la seguente vi
è sostituita:
asse.

Not. A. Cachia

in tutti altri beni provenienti dalla
eredità del testatore che saranno goduti
in usufrutto dal detto Carmelo Seiber-
ras istituire eredi proprietari i
figli che talvolta nasceranno da
esso Carmelo Seiberras, e final-
mente nel terzo e in tutti altri
beni provenienti dall'eredità del
testatore che saranno goduti in
usufrutto dal detto Ignazio Seiberras
istituire eredi proprietari i figli
legittimi e naturali che talvolta na-
sceranno dallo stesso Ignazio Sei-
berras.

E nel caso che qualcheduno
dei detti Giovanni, Evangelista,
Carmelo ed Ignazio germani Seiber-
ras sarà a morire senza prole,
la quota dell'asse ereditario del
testatore con tutti altri beni prove-
nienti dall'eredità di costui.

che saranno da tale defunto goduti in usufrutto si devolveranno quanto all'usufrutto a favor di coloro che saranno rimasti superstiti e in proprietà ai loro figli come è stato sopra ordinato.

Articolo Secunda premio.

Il testatore dispensa tutti coloro che in forza di questo testamento sono chiamati usufruttuari dall'obbligo dell'inventario e della cauzione e dichiara tale usufrutto non suscettivo di sequestro; ed accorda agli usufruttuari la facoltà di disporre dei beni cadenti sotto il rispettivo usufrutto per propri bisogni senza la necessità di alcun consenso da parte degli eredi proprietari o di alcuna dichiarazione od autorizzazione giudiziarie.

Articolo Decimo secondo.

Esso testatore lascia in titolo di legato a suo nipote Suor Maria di Sant' Agata, nel secolo Maria Zammit, figlia del fu Giuseppe fratello del testatore, attualmente domiciliato a Palermo, la somma di lire sterline cento (£100) da conseguirsi da lei in denaro effettivo seguita la morte del testatore.

Articolo Decimo terzo.

Esso testatore Dottor Zammit in esecutore del presente suo testamento nomina il detto suo pronipote Giovanni Sciberras purchè questo abbia compiuto l'età di anni ventuno e sostituisce per l'esecuzione dei funerali e per l'adempimento di dette messe il puntatore pro tempore della

Chiesa Parrocchiale del luogo ove
sara' avvenuta la morte di esso
testatore pel caso che il detto Gio.
vanni Sciberras non volesse o
non potesse incaricarsi di tali
funerali e pel caso che egli non
avesse raggiunto l'eta' suddetta
di anni ventuno.

Fatto e' pubblicato, previa la
debita certificazione, in Malta,
alla Valletta, nel mio ufficio
in Strada San Paolo al numero
duecento ottanta presenti per
testimoni i Signori Giuseppe
Grima, procuratore legale, fu Pe-
rito Andrea e Francesco Pace,
scritturale fu Gio Balta residen-
ti alla Smeina qui sotto firmati.
(Firmati) Dott. Ignazio Zammit

" Giuseppe Grima

" Francis Pace

" Francesco Giorgio Schembri

Notaro Pubblico Maltese

Collazionato
Angelo Carlini
Notaro Conservatore

No. 280.
Confiteusi.

Il dì quindici Maggio
dell'anno Mille novecento
venti (1926)

Avanti a me Notaro ed ai
testimoni infrascritti legalmente
idonei sono comparsi personal-
mente:

Incinato il
18 Maggio
Ins. Sol. I.
No. 1441.

Il Perillustre Signor Avvo-
cato Dottor Lorenzo Cassar, del
fu Signor Antonio, nato al Zci-
tur residente in Floriana il quale
deviene al presente atto nella sua
qualità di mandatario constitui-
to per scrittura del dieci Maggio
mille novecento ventisei che si
annette per conservazione e regi-
strazione al presente atto del be-
nistante Signor Paolo Magri, del